

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G09623 del 03/07/2014

Proposta n. 10584 del 17/06/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Fondi (LT). Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e contestuale sdemanializzazione della porzione di terreno di demanio collettivo interessato alla realizzazione del monumento al Cristo Redentore su Monte Passignano in variante al P.R.G.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Fondi (LT). Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e contestuale sdemanializzazione della porzione di terreno di demanio collettivo interessato alla realizzazione del monumento al Cristo Redentore su Monte Passignano in variante al P.R.G.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. e ii. concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO l'art. 12 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 concernente la “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTI gli artt. 37 – 39 e 41 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1, e ss. mm. ii., “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la nota n°13912/P del 17 marzo 2014, acquisita dalla Direzione regionale Agricoltura in data 19/03/2014 con il prot. n°170039, con la quale il Comune di Fondi trasmette la documentazione relativa al *progetto del monumento al Cristo Redentore su Monte Passignano* in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n°9 del 19/02/2014, con la quale il Consiglio Comunale adotta la proposta in variante di che trattasi e contestualmente richiede l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della L. 16/06/1927 n°1766, della porzione di terreno di demanio collettivo censito nel N.C.T. del Comune di Fondi, al Foglio di mappa n°10, particella 785, di mq. 1.000, il cui diritto di superficie è già stato concesso gratuitamente per la durata di 99 anni alla Associazione San Pio con Deliberazione di Giunta Municipale n°512 del 06/12/2007;

VISTA la relazione tecnica, redatta dall'Arch. Albertina Paparello ed approvata con medesimo Atto deliberativo n°9/2014 da cui emerge che l'intervento si inquadra quale “opera di interesse pubblico a scopo di culto”, ai sensi del D.leg.vo 27/12/2002, n°302;

DATO ATTO che dall'esame della citata documentazione, la destinazione urbanistica della porzione di terreno in questione, in libero possesso del Comune, è “Zona Agricola V/2”, del vigente P.R.G., approvato con D.G.R.L. n°1353 del 20/03/1978, che lo stesso è soggetto a vincoli sovra comunali e l'intervento, approvato con la succitata delibera di C.C. n°9/2014, costituisce adozione di variante ai sensi del decreto legislativo n°302/2002;

VISTO il 3° comma dell'art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con previsione a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori Generali o loro varianti;

DATO ATTO che il presente provvedimento trova la sua attuazione a conclusione di una Conferenza di Servizi, o altro procedimento finalizzato all'approvazione della prevista variante urbanistica, e ad esso seguirà il rilascio del previsto parere di cui all'art. 7 della L.R. n°59/1995, da parte di questa Direzione Agricoltura;

RITENUTO di dover dare la propria autorizzazione al mutamento di destinazione di uso e contestuale sdemanializzazione di detta area giacché la sottrazione al demanio collettivo della modesta estensione di terreno non costituisce nocumento all'esercizio dei diritti civici, in quanto le terre sottratte all'esercizio degli usi sono da ritenersi marginali rispetto alle residue aree a disposizione degli utenti che ancora esercitano i diritti civici,

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare il Comune di Fondi al mutamento di destinazione d'uso e contestuale sdemanializzazione, dell'area prevista a zona di pubblico interesse a scopo di culto, della porzione di terreno di demanio collettivo identificato in catasto al Foglio di mappa n°10, particella 785, di mq. 1.000, ai fini della realizzazione di un monumento al Cristo Redentore da parte della Associazione religiosa San Pio da Pietralcina.
- La presente autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso non costituisce titolo alla realizzazione dell'opera in quanto essa resta subordinata al rilascio di qualsiasi altra autorizzazione, pareri e/o nulla osta necessari ed inerenti e trova la sua attuazione con l'approvazione della variante urbanistica.
- Con successivo e separato atto si procederà a rilasciare il prescritto parere di cui all'art. 7, L.R. n°59/1995.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani